



Consiglio
Provinciale
Caltanissetta

Webinar

<https://call.lifesizecloud.com/3584838> *

Lunedì 1° giugno 2020, ore 16.00-18.00

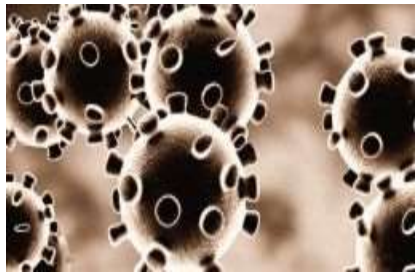
Protocolli d'intesa e accertamenti ispettivi

I PROTOCOLLI CONDIVISI APPLICATI AI DPCM

Filippo Buscemi – Direttore Territoriale Inail di Caltanissetta -Enna

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>



Non esiste solo il rischio biologico deliberato, ma anche quello occasionale e potenziale.

Titolo X Decreto Legislativo 81/2008

Esposizione ad agenti biologici

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Articolo 266 - Campo di applicazione

Articolo 271 - Valutazione del rischio [biologico]

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

Art. 266- 1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali **vi è** rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il rischio biologico va inquadrato ai sensi dell'articolo 271: **il datore di lavoro è tenuto a valutare** i rischi per la salute derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro.

Il rischio biologico può essere sia **deliberato** (ovvero gli agenti biologici sono introdotti o presenti in maniera deliberata nell'ambito del ciclo produttivo) sia **potenziale** od **occasionale**.

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

Per la **valutazione del rischio** l'articolo 28 comma 2) lettera a) D.Lgs. n. 81/2008 dispone che “la **scelta dei criteri di redazione** del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di **semplicità, brevità e comprensibilità**, in modo da garantirne la **completezza** e l'**idoneità** quale **strumento operativo** di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

Sulla base degli esiti della valutazione è poi tenuto a porre in atto **le misure necessarie a ridurre o eliminare**, se possibile, l'esposizione agli agenti potenzialmente patogeni.

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

RISCHIO MALATTIA-INFORTUNIO
da
infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Chiarimenti e ulteriori istruzioni operative

[...], acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota del 20 maggio 2020, prot. 5239, si forniscono delle **ulteriori istruzioni operative** nonché dei **chiarimenti** su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio. [...] Circolare n. 13 del 3 aprile 2020

Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle prestazioni Inail.

... a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di **decadenza** relativi alle **richieste di prestazioni** erogate dall'Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

... sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di **prescrizione**.

... sospesi i **termini di revisione della rendita** su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo

Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020

Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro.

D-L 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34, commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2, all'articolo 34, commi 1 e 2.

Il co. 2 del art. 42 «nei casi **accertati** di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) **in occasione di lavoro il medico certificatore** redige il **consueto certificato** di infortunio e lo **invia telematicamente all’Inail** che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa **tutela** dell’infortunato.

Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020

Le prestazioni Inail nei casi **accertati** di infezioni da coronavirus in **occasione** di lavoro sono erogate **anche** per il **periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria** dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e **non sono computati** ai fini della **determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico** di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

La presente disposizione si applica ai
datori di lavoro pubblici e privati.

Digitalizzazione dei servizi, delle procedure e delle comunicazioni INAIL

Certificazione Online: modalità operative

1. Modalità **Telematica** : procedura certificazione on-line
2. Modalità **PEC** : invio file PDF con firma autografa o digitale (oggi previsto solo nei casi di malfunzionamento della procedura telematica)- caltanissetta@postacert.inail.it.
3. Modalità **Tradizionali NON PIU' CONSENTITE**: (nel rispetto dei tempi di invio previsti) fax, consegna manuale, spedizione con utilizzo di buste preaffrancate (Privacy).
4. **Prassi da ELIMINARE** in quanto «*rischiosa*». Consegna del certificato tramite l'interessato o il **datore di lavoro che non è più obbligato ad inviarlo.**

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

- 1- **CAUSA VIRULENTA** equiparata alla causa **VIOLENTA**
2. **IMPEDIMENTO** ex art 68 TUIL comprende l'**IMPOSSIBILITÀ**ma anche l'**INCOMPATIBILITÀ** con le esigenze terapeutiche
3. Fattori di rischio **non direttamente e pienamente controllabili** dal datore di lavoro (come gli infortuni in itinere)
4. Difficile o impossibile stabilire il **momento di contagio** (linee guida malattie infettive e parassitarie Circ. Inail 23 novembre 1995, n.74)
5. **Presunzione semplice: conseguenza ragionevole, probabile o verosimile secondo un criterio di normalità** (La mancata dimostrazione dell'episodio specifico non può ritenersi preclusiva dell'ammissione alla totale)

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

6 – **NESSUN AUTOMATISMO**, però: accertare sempre la sussistenza dei fatti noti (indizi gravi, precisi e concordanti)

7. Possibilità di **prova contraria** per l'Istituto

8. **Accertamento rigoroso** dei fatti e delle circostanze

9. **Giudizio di ragionevole probabilità**

10. **Avulso da ogni valutazione sulla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi**

«Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l'erogazione di un indennizzo Inail con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi ..»

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

In questi casi oltre alla già citata rigorosa prova del **nesso di causalità**, occorre anche quella **dell'imputabilità quantomeno a titolo di colpa** della condotta tenuta dal datore di lavoro.

Il riconoscimento cioè del diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto non può assumere rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell'onere della prova a carico del Pubblico Ministero. Così come neanche **in sede civile** l'ammissione a tutela assicurativa di un evento di contagio potrebbe rilevare ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che **è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo nella determinazione dell'evento**

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

(Cass. n.3282/2020) ***l'articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore.***

Né può desumersi ... un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un'attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l'adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l'integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l'ascrivibilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile [...]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto.

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

.... la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di **violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche**, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei **protocolli e nelle linee guida** governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da *Sars-Cov-2*, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il *rischio zero*. Circostanza questa che ancora una volta porta a **sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario.**

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

L'attivazione dell'azione di **regresso**:

giudizio di alta probabilità logica di un reato perseguibile d'ufficio

- non più subordinata alla sentenza penale di condanna
- presuppone la configurabilità del **reato perseguibile d'ufficio** a carico del datore di lavoro o di altra persona del cui operato egli sia tenuto a rispondere a norma del codice civile.
- l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto **non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov-2.**
- deve essere verificato alla stregua di un **giudizio di alta probabilità logica.**

*«...configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo...» e che "l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il **ragionevole dubbio**, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio» (Sez. U, n.30328, del 10 luglio 2002).*

Circolare Inail n. 22 - 20 maggio 2020

L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, inoltre, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno.

In assenza di una **comprovata violazione**, da parte del datore di lavoro, pertanto, **delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida** di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

*Un vero viaggio
non è cercare
nuove terre
ma avere
nuovi occhi.*

Marcel Proust

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

Valutazione del rischio specifico

ovvero

**Assunzione di un Ruolo Proattivo di
Responsabilità Sociale?**

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio ... - OBBIETTIVI

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html>

L'adozione di misure graduali e adeguate attraverso un **nuovo modello organizzativo di prevenzione partecipato**, consente, in presenza di indicatori epidemiologici compatibili, il ritorno progressivo al lavoro, garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, nonché della popolazione.

...approvato dal **Comitato tecnico scientifico (Cts)**, istituito presso la Protezione Civile, al quale Inail partecipa con un suo rappresentante, contiene indicazioni mirate ad **affrontare la graduale ripresa in sicurezza** delle attività produttive e **a garantire adeguati livelli di tutela** della salute **per tutta la popolazione**.

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di DUE PARTI

..... la predisposizione di una **metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio** che tiene in considerazione il rischio di venire a contatto con fonti di contagio in occasione di lavoro, di prossimità connessa ai processi lavorativi, nonché l'impatto connesso al rischio di aggregazione sociale anche verso "terzi".

..... le **misure organizzative, di prevenzione e protezione**, nonché di lotta all'insorgenza di focolai epidemici"

Documento tecnico Profilo del Rischio

Il rischio da contagio da **SARS-CoV-2 in occasione di lavoro** può essere classificato secondo tre variabili

- **Esposizione**: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità**: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Documento tecnico Profilo del Rischio

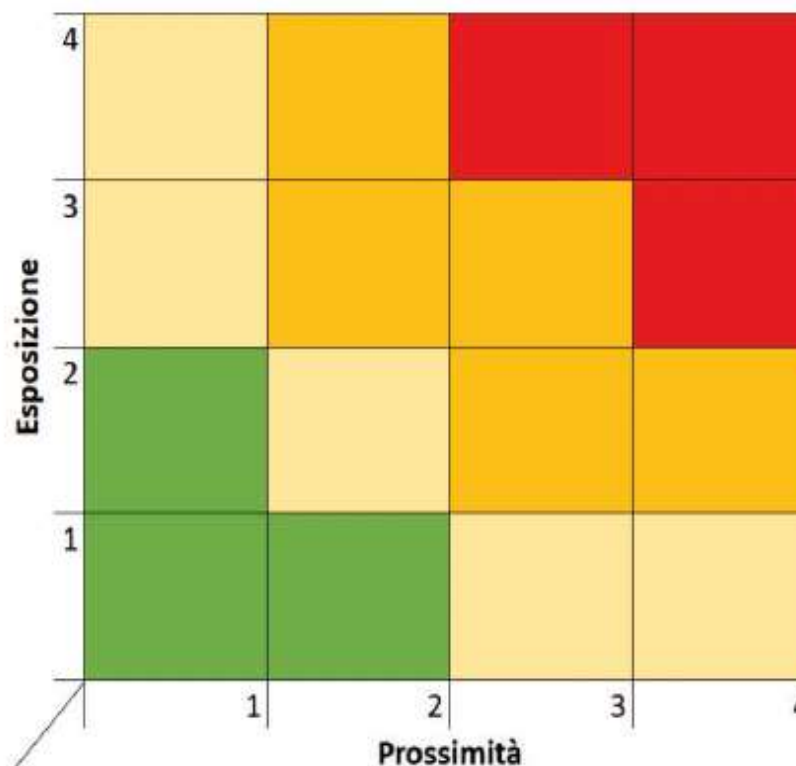
Il rischio da contagio da **SARS-CoV-2 in occasione di lavoro** può essere classificato secondo tre variabili

- **Esposizione**: la **probabilità** di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità**: le **caratteristiche intrinseche** di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione**: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

Documento tecnico

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore produttivo all'interno della matrice seguente.



Aggregazione

Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

Documento tecnico

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

Codice Ateco 2007	Descrizione	Occupati RFL (ISTAT 2019) in migliaia	Classe di Rischio
A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA	908,8	BASSO
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	4321,4	BASSO
	MANUTENTORI		MEDIO-ALTO
D	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	114,1	BASSO
E	FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO	242,8	BASSO
	OPERATORI ECOLOGICI		MEDIO-BASSO
F	COSTRUZIONI	1339,4	BASSO
	OPERAI EDILI		MEDIO-BASSO
G	COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	3286,5	BASSO
	FARMACISTI		ALTO
	CASSIERI		MEDIO-BASSO
H	TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	1142,7	BASSO
	CORRIERI		MEDIO-ALTO

Documento tecnico

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE INTEGRATA

	CORRIERI		MEDIO-ALTO
I	ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	1480,2	BASSO
	ADDETTI ALLE MENSE		MEDIO-ALTO
	CAMERIERI		MEDIO-ALTO
J	SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	618,1	BASSO
K	ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE	636,6	BASSO
M	ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE	1516,4	BASSO
	MICROBIOLOGI		MEDIO-ALTO
O	AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	1242,6	BASSO
	FORZE DELL'ORDINE		ALTO
P	ISTRUZIONE	1589,4	MEDIO-BASSO
Q	SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE	1922,3	ALTO
R	ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO	318,2	MEDIO-BASSO
	LAVORATORI DELLO SPETTACOLO		MEDIO-ALTO
	INTERPRETI		MEDIO-ALTO
	ATLETI PROFESSIONISTI		ALTO
S	ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI	711,6	BASSO
	AGENZIE FUNEBRI		ALTO
	PARRUCCHIERI		ALTO
T	ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE	739,9	MEDIO-BASSO
	BADANTI		MEDIO-ALTO

Documento tecnico ... STRATEGIE DI PREVENZIONE

Sulla base di tale approccio di matrice di rischio, si possono adottare una serie di misure atte a **prevenire/mitigare il rischio** di contagio per i lavoratori

Il **sistema di prevenzione nazionale ed aziendale** realizzatosi nel tempo, con il consolidamento dell'assetto normativo operato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., offre la **naturale infrastruttura** per l'adozione di un approccio integrato alla valutazione e gestione del rischio connesso all'attuale emergenza pandemica.

Nell'ottica di un **approccio partecipato ed integrato** all'attuazione delle procedure individuate, è imprescindibile il **coinvolgimento** di tutte le figure della prevenzione aziendale, **medico competente, RSPP, RLS/RLST**, nel coadiuvare il datore di lavoro in un puntuale monitoraggio dell'attuazione attenta e responsabile delle suddette misure, rilevando che solo la partecipazione consapevole ed attiva dei lavoratori potrà esitare in risultati efficaci con importanti **ripercussioni positive anche all'esterno** del setting lavorativo.

Documento tecnico ... STRATEGIE DI PREVENZIONE

C'è la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad **integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR)** atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro **contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.** Tali misure possono essere così classificate:

- **Misure organizzative**
- **Misure di prevenzione e protezione**
- **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici**

Documento tecnico ... STRATEGIE DI PREVENZIONE

- **Misure organizzative** (Gestione degli spazi di lavoro - Organizzazione e orario di lavoro)
- **Misure di prevenzione e protezione** (Informazione e formazione - Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Utilizzo di mascherine e DPI per le vie respiratorie - Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili)
- **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici** (Misurazione della temperatura, Procedura casi sintomatici , tamponi, adeguare gli scenari agli indicatori epidemiologici).

COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

Valutazione del rischio specifico *e* Ruolo applicativo dei Protocolli Condivisi

D.P.C.M. 17 maggio 2020 - Art. 2

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-dpcm-17-maggio-2020.html>

Adottate le misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020.

... per lo svolgimento in sicurezza delle **attività produttive industriali e commerciali**, fa riferimento al rispetto dei contenuti del **protocollo condiviso sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**, *allegato 12.*

D.P.C.M. 17 maggio 2020 - ALLEGATI

[Allegato 1](#) Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

[Allegato 2](#) Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

[Allegato 3](#) Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

[Allegato 4](#) Protocollo con le Comunità ortodosse

[Allegato 5](#) Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai),

[Allegato 6](#) Protocollo con le Comunità Islamiche

[Allegato 7](#) Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

[Allegato 8](#) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19

[Allegato 9](#) Spettacoli dal vivo e cinema

D.P.C.M. 17 maggio 2020 - ALLEGATI

[Allegato 10](#) Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

[Allegato 11](#) Misure per gli esercizi commerciali

[Allegato 12](#) Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

[Allegato 13](#) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

[Allegato 14](#) Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

[Allegato 15](#) Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

[Allegato 16](#) Misure igienico-sanitarie

[Allegato 17](#) Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 - Art. 2 - FASE 2

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/05/16/125/sg/pdf>

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel **rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei** a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle **regioni** o dalla **Conferenza delle regioni** e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 **che non assicuri adeguati livelli di protezione** determina la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

... rinvia, altresì, per quanto di competenza, al rispetto del protocollo condiviso per:

i cantieri (*allegato 13*) e

il settore dei trasporti (*allegato 14*)

PROTOCOLLO CONDIVISO *14 marzo e integrato il 24 aprile*
All. 6 del DPCM 26 aprile 2020 – all. 12 al DPCM 17 maggio 2020

Raccomandazioni generali



INAIL

di regolamentazione
delle **misure** per il
contrasto e il
contenimento della
diffusione del virus
negli ambienti di
lavoro”

PROTOCOLLO CONDIVISO *14 marzo e integrato il 24 aprile*

- Temi trattati

Art. 1 Informazione

Art. 2 Modalità di ingresso in azienda

Art. 3 Modalità di accesso dei fornitori esterni

Art. 4 Pulizia e Sanificazione in azienda

Art. 5 Precauzioni igieniche personali

Art. 6 Dispositivi di protezione individuale

Art. 7 Gestione spazi comuni (mensa spogliatoi, ecc.)

Art. 8 organizzazione aziendale (turnazioni trasferte ecc.,)

Art. 9 Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Art. 10 Spostamenti interni, riunioni ..

Art. 11 Gestione della persona sintomatica in azienda

Art. 12 Sorveglianza sanitaria/medico competente /RLS

Art. 13 Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione (Comitato)

sottoscritto tra le **parti sociali**.

riguardano **raccomandazioni di carattere generale**

le **informazioni** che il datore di lavoro fornisce

previsioni di carattere generale dirette a **tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori** nello svolgimento delle **attività produttive consentite**

sono elencate indicazioni per **agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio** e **istruzioni operative** per incrementare, negli **ambienti di lavoro non sanitari**, l'efficacia delle misure di contenimento utilizzate per contrastare l'epidemia Covid-19.

... affronta gli aspetti della vita lavorativa **all'interno dell'azienda**, alla luce delle problematiche e delle difficoltà generate dalla possibile esposizione al rischio contagio.

Principali temi trattati

Dalla gestione degli spazi comuni alla sorveglianza sanitaria

- Modalità di **ingresso** e **percorsi** per lavoratori e fornitori interni,
- pulizia e **sanificazione** degli ambienti,
- nuova organizzazione aziendale con strumenti quali turni e **lavoro agile**, programmazione, elimina code, digitale, etc.
- gestione di **spazi** comuni, mense, spogliatoi, utilizzo dei distributori automatici,
- ruolo del medico competente e la **sorveglianza sanitaria**.

Fase 2, dal Ministero della Salute indicazioni operative sul medico competente.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-ministero-salute-29-aprile-2020.pdf>

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fase-2-ministero-medico-competente-2020.html>

*..... **supporto al datore di lavoro per le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività.** **MC: CONSULENTE GLOBALE***

Il Protocollo tra le parti sociali e il Documento tecnico Inail. La circolare, in premessa, rileva la necessità di fornire precisazioni sull'argomento con riferimento all'applicazione del "Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi", ..., e alle indicazioni contenute nel Documento tecnico Inal».

Il ruolo del medico competente come "consulente globale". Premesso che la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro coinvolgono numerose figure professionali, il documento ribadisce che il ruolo del medico competente, primario per la tutela sanitaria nello svolgimento ordinario delle attività lavorative, è destinato ad ampliarsi in una **fase straordinaria** come quella attuale, in cui viene riaffermata la sua funzione di "consulente globale" del datore di lavoro. Il medico competente deve essere coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni attuate dall'azienda e informerà adeguatamente il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.

Fase 2, dal Ministero della Salute indicazioni operative sul medico competente.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-ministero-salute-29-aprile-2020.pdf>

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fase-2-ministero-medico-competente-2020.html>

Le informazioni per i lavoratori. Nella fase 2, ..., ...vanno coinvolti preliminarmente nelle attività di informazione ai lavoratori, che andranno avvisati **sull'obbligo di rimanere a casa** in presenza di **febbre** superiore ai 37,5° o di altri **sintomi** influenzali come tosse e difficoltà respiratorie, comunicando queste affezioni al proprio medico di medicina generale. I lavoratori dovranno essere informati anche che sono tenuti a comunicare eventuali **contatti** con persone positive al virus avvenuti nei 14 giorni precedenti, restando al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria, e ad **avvisare tempestivamente** il datore di lavoro dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale rilevato successivamente all'ingresso in azienda. **Spetta al medico competente anche fornire informazioni circa l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda**, e in particolare: il mantenimento della distanza di sicurezza; il divieto di assembramento; le regole d'igiene delle mani e l'uso di adeguati dispositivi di protezione individuale.

Supporto nella valutazione dei rischi, anche psicosociali. .. Collabora nella valutazione del rischio, che riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi quelli riguardanti gruppi di **lavoratori esposti a rischi particolari**. ... adottare azioni per **l'integrazione del Documento di valutazione del rischio (Dvr)**, Con riferimento al **lavoro a distanza**, invece, viene espressa l'opportunità che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche per contribuire a evitare **l'isolamento sociale e a tutela del benessere psico-fisico**.

Fase 2, dal Ministero della Salute indicazioni operative sul medico competente.

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-ministero-salute-29-aprile-2020.pdf>

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-fase-2-ministero-medico-competente-2020.html>

Sorveglianza sanitaria eccezionale. ... azioni da adottare in relazione alle attività di sorveglianza sanitaria connesse alla gestione dell'emergenza da Covid-19.

Con riferimento in particolare alle **visite mediche delle persone «fragile»**, viene spiegato che andranno garantite, possibilmente scaglionate per turni e senza assembramenti, nel rispetto delle misure igieniche indicate dal Ministero della Salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sarà opportuno – viene precisato – che le visite vengano effettuate nell'infermeria aziendale o in altri ambienti idonei per spazio, ventilati e con il rispetto del distanziamento interpersonale, usando mascherine e altri dispositivi di protezione.

Andranno privilegiate le **visite con carattere di urgenza e di indifferibilità** quali quelle preventive, quelle su richiesta del lavoratore o effettuate in occasione del cambio di mansione, e la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo un'assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Sorveglianza sanitaria straordinaria nei casi in cui non è obbligatoria la nomina del Medico Competente. Art 83 Decreto Rilancio

Vengono favoriti o previsti

- sia il **lavoro agile** per tutte le attività che possono essere svolte a distanza, come quelle gestionali e amministrative,
- sia le **ferie** e i **congedi retribuiti**,
- la **sospensione delle attività** in quei reparti non indispensabili alla produzione e
- l'adozione di **misure anticontagio** attraverso l'utilizzo di strumenti di protezione individuale, della pulizia giornaliera e della sanificazione periodica dei luoghi di lavoro nonché la massima limitazione degli spostamenti all'interno dei siti e l'accesso contingentato agli spazi comuni.

Continua a essere incentivata la modalità di **lavoro agile** per le attività **professionali**, nonché l'utilizzo delle **ferie**, dei **congedi retribuiti** per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020

<https://www.inail.it/cs/internet/docs/direttiva-funzionepubblica-3-2020.pdf>
<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/04-05-2020/direttiva-n-32020>

il lavoro agile come **modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa** nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019.

INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017 <https://www.inail.it/cs/internet/docs/avviso-coronavirus-informativa-allegato-1.docx>

PROTOCOLLO CONDIVISO *14 marzo e integrato il 24 aprile* **Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 - Periodo intermedio**

Art. 2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Comma 6. Le imprese le cui attività non sono sospese **rispettano i contenuti del protocollo condiviso** di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, **il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri**, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, **e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.

PROTOCOLLO CONDIVISO *14 marzo e integrato il 24 aprile* **Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 - Periodo intermedio**

La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, **completano le attività necessarie** alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

Protocolli per settori specifici

Gli allegati 7 , 8 e 9 del DPCM 26 aprile (nel DPCM 17 maggio: 13, 14 E 15) contengono i testi dei protocollo condivisi dalle Parti Sociali per i settori specifici

cantieri,

trasporti/logistica

trasporto pubblico.

Protocolli CANTIERI – all. 13

Fermo restando lo schema dell'All. 6 (ora 12), seguono alcuni **elementi specifici**:

con riferimento alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito dei cantieri edili, il mancato rispetto del "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione di COVID-19 nei cantieri". porta alla **sospensione delle attività**.

le misure del protocollo riguardano i **titolari del cantiere e tutti i subappaltatori** e subfornitori presenti nel cantiere: pertanto, nell'ambito di un cantiere rispettoso del protocollo possono operare tutte le imprese necessarie.

importante il rispetto di tutti i passaggi del protocollo: il **coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione** dei lavori (**CSE**) è la figura che provvede ad integrare il **PSC** sulla base delle misure necessarie in base al protocollo (es. il PSC è integrato per quanto riguarda la procedura per l'accesso dei fornitori).

Protocollo CANTIERI – allegato 13

I **coordinatori** (per conto del committenti) **vigilano** sul rispetto del protocollo.

l'integrazione delle singole misure del protocollo avviene con la **consultazione** del CSE e delle rappresentanze sindacali e dell'RLST.

e' previsto un ruolo di supporto **del medico competente;**

inoltre, in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) deve essere attivo **un presidio sanitario;**

per tutti gli altri cantieri, provvedono **gli addetti al primo soccorso**, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Protocollo LOGISTICA e TRASPORTO all. 14

... in detti settori, **comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del trasporto aereo, ferroviario, marittimo e portuale, autotrasporto merci e trasporto pubblico locale, si applicano tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Protocollo anti contagio riguardante i luoghi di lavoro di tutti i settori produttivi.**

Protocollo LOGISTICA e TRASPORTO - all. 14

In aggiunta, devono essere osservate le seguenti misure particolari:

- **Sanificazione** e igienizzazione dei **mezzi di trasporto** e mezzi di lavoro
- **Distanza interpersonale** di 1 m per tutto il **personale viaggiante** così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico
- Utilizzo di **DPI** laddove non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 1 m
- Installazione di **dispenser di gel idroalcolico** ad uso dei passeggeri
- Predisposizione a bordo dei mezzi di trasporto di **cartelli** che indicano le corrette modalità di comportamento con anche prescrizione sul mancato rispetto
- Installazione di **rilevatori di temperatura automatizzati** all'interno di sale operative, sale di controllo ecc.
- **Vendita contingentata** dei **biglietti** in modo da garantire tra i passeggeri la distanza di almeno 1 m

LINEE GUIDA TRASPORTO PUBBLICO - all. 15

... PER L'INFORMAZIONE AGLI UTENTI E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO

Il **documento base** è rappresentato dal Protocollo 14 marzo in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e del Protocollo 20 marzo specifico nei trasporti e nella logistica.

Lo scopo dell'allegato è dare **indicazioni attuative** in merito a:

- **informazioni agli utenti**
- **misure organizzative**

LINEE GUIDA TRASPORTO PUBBLICO - all. 15

Il testo è articolato in **3 sezioni**:

- **misure “di sistema”** (articolazione orario, comunicazione sulla “responsabilità individuale” del viaggiatore)
- **misure di carattere generale** (sanificazione e igienizzazione, dispenser, vendita di biglietti – favorendo l’online, misure di emergenza in caso di T maggiore di 37,5°, sistemi di informazione, contingentamento accessi)
- **raccomandazioni per tutti gli utenti**

Il Protocollo contiene **5 allegati tecnici** per i settori aereo; marittimo e aeroportuale; trasporto pubblico locale, lacuale e ferroviario (es obbligo uso mascherina e gestione dei flussi in salita e discesa dai mezzi); trasporto ferroviario, trasporto non in linea.

Allegato 17 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

schede tecniche con indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori,

strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale,

per **sostenere un modello di ripresa** delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

misure riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020,

continuità con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e ISS

principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

SISTEMA AZIENDALE DELLA PREVENZIONE – d. lgs 81/2008,

GESTIONE INTEGRATA DEL RISCHIO connesso con l'attuale pandemia.

Partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore,

con **pieno senso di responsabilità**, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

indicazioni operative **da integrare** con

soluzioni di efficacia superiore adattate ad ogni singola organizzazione,

misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto

locale

procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

già adottate, purché opportunamente integrate, oppure

addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Rimodulazione in base all' evoluzione dello scenario anche in
senso più restrittivo.

,,, ulteriori integrazioni per altri settori di attività.

SCHEDE TEMATICHE relative ai principali settori di attività, redatte tenendo in considerazione le priorità condivise.

RISTORAZIONE

ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)

STRUTTURE RICETTIVE

SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)

COMMERCIO AL DETTAGLIO

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

PISCINE

PALESTRE

MANUTENZIONE DEL VERDE

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia

La nuova pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza, punta a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza.

Prodotto: Volume

Edizioni: Inail - 2020

Disponibilità: Consultabile solo in rete

Info: dcplanificazione-comunicazione@inail.it



› Documento tecnico sull'analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia
(.pdf - 2,49 mb)



<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-doc-tecnico-ipotesi-rimod-misure-cont-ristorazione-covid-2.html>

Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione

La nuova pubblicazione, approvata dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza, punta a fornire al decisore politico elementi di valutazione sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza.

Prodotto: Volume

Edizioni: Inail - 2020

Disponibilità: Consultabile solo in rete

Info: dc pianificazione-comunicazione@inail.it



› Documento tecnico su ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 nel settore della ristorazione
(.pdf - 2,57)



COVID-19: sulla valutazione dei rischi da esposizione ad agenti biologici

<https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/rischi-da-agenti-biologici-C-52/covid-19-sulla-valutazione-dei-rischi-da-esposizione-ad-agenti-biologici-AR-19868/>

«Avrei tanto desiderato che tutto ciò non fosse accaduto ai miei giorni!,»



« “Non tocca a noi scegliere.

Tutto ciò che possiamo decidere è come disporre del tempo che ci è dato”

(J.R.R. Tolkien)

*Grazie per l'attenzione
e Buon lavoro*

caltanissetta@inail.it

f.buscemi@inail.it

[Tel. 0934.530250](tel:0934.530250)